

proposta di legge
Promozione delle politiche giovanili regionali

Visto l'articolo 31, comma secondo, della Costituzione per il quale "la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia, la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo";

Visto l'articolo 4, comma 1 lettera a) dello Statuto che annovera fra le finalità principali della Regione il diritto al lavoro, all'istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza;

Visto il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti) ed in particolare il sostegno di iniziative di sensibilizzazione della società civile, con particolare riguardo ai giovani ed al sostegno per la vita sicura e solidale nella città;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione";

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011)
ed in particolare:

a) gli articoli 118 bis e seguenti sull'autonomia abitativa dei giovani come introdotti dalla legge regionale 29 giugno 2011, n. 25 ;

b) l'articolo 125 per il quale la Regione agevola il ricorso al microcredito necessario a realizzare un'idea o un progetto imprenditoriale o professionale in assenza di adeguate risorse proprie, in modo prioritario ai giovani tra i venti e i trentacinque anni;

Vista la legge regionale 28 luglio 2011, n. 34 (Parlamento regionale degli studenti della Toscana);

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Vista la legge regionale 28 novembre 2014, n. 72 (Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 17/2006, alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 18/2011) che introdusse misure apposite per il sostegno alla costituzione di imprese di giovani, confermate nella l.r. 71/2017;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001) ed in particolare il capo IV sul premio regionale “Innovazione - *Made in Tuscany*”, quale intervento a cadenza annuale a sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica e per la promozione dell’iniziativa giovanile;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) ed in particolare le misure di sostegno al modello di orto urbano da diffondere sul territorio regionale, nella cui gestione sono coinvolte prioritariamente strutture associative costituite da giovani;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) ed in particolare:

a) l’articolo 1 per il quale la Regione persegue la “finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quelle giovanile”;

b) la lettera h del comma 1 dell’articolo 3 sul sostegno alla “costituzione di imprese da parte di giovani”;

Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010) che prevede fra le finalità individuate all’art.1, comma1, punto e, la promozione e valorizzazione dell’identità toscana e sviluppo delle politiche giovanili e dei diritti.

Considerato quanto segue:

1. dal 2011 è attivo Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, attraverso il quale si è intervenuti in modo consistente a favore delle giovani generazioni, mediante un sistema di politiche integrate e trasversali finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee.

2. L’obiettivo principale del progetto è quello di favorire il processo di transizione dei giovani verso l’autonomia, attraverso il potenziamento e la promozione delle opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione, il sostegno a percorsi per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, la facilitazione per l’avvio di start up, la valorizzazione di percorsi di cittadinanza attiva e il sostegno all’autonomia abitativa;

3. il Progetto Giovanisì è stato inserito nel Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 fra i Progetti integrati di Sviluppo come Progetto di Interesse Regionale, e nuovamente previsto nel Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 tra i 24 progetti strategici;

4. La Giunta regionale, per quanto di sua competenza, per lo svolgimento delle azioni riferite al progetto, ha deciso di avvalersi di una struttura dedicata, denominata Giovanisì;

5. con l’obiettivo di promuovere e informare i destinatari sulle opportunità del progetto in modo efficace, Giovanisì dal 2011 ha strutturato una comunicazione *coordinata e multicanale* su diversi strumenti di informazione e comunicazione, sia online che offline, che ha permesso di raggiungere un’ampia platea di potenziali beneficiari e ha consentito agli utenti di entrare in contatto con il progetto attraverso numerose modalità.

6. Dal 2014 al Progetto Giovanisì si è affiancata la Garanzia Giovani in Toscana, un programma promosso dall'Unione Europea e rivolto ai giovani cosiddetti NEET (giovani che non studiano e non lavorano, dalle parole inglesi “not in education, employment or training”) tra i 15 e i 29 anni, al fine di offrire loro un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di tirocinio o di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.

7. L'attenzione si è rivolta anche alle forme di consultazione e partecipazione ed in questi anni sono stati costruiti interventi volti a sperimentare nuove prassi sul territorio regionale per sviluppare modelli di intervento innovativi.

8. Inoltre nell'ambito del Progetto Giovanisì è stato istituito il Tavolo giovani che coinvolge i rappresentanti di oltre quaranta realtà toscane che comprendono il terzo settore, le realtà produttive, le associazioni di categoria e i sindacati, con le finalità di contribuire allo scambio di buone prassi, al dialogo tra i soggetti aderenti e le strutture della Giunta regionale, compresa la costruzione di una cultura inclusiva e innovativa di gestione delle politiche pubbliche;

9. si tratta quindi di consolidare l'esperienza maturata fino ad oggi, compreso il modello di *governance*, ed aprirla verso sviluppi ulteriori per confermare la Toscana come Regione di primo piano per le politiche giovanili.

approva la presente legge

CAPO I PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1 Principi

1. La Regione riconosce le politiche giovanili come elemento essenziale di promozione della crescita umana e del Paese, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della parità fra donne e uomini, in una società inclusiva e aperta che sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza, anche per rafforzare la coesione sociale; a tal fine:

a) favorisce il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale, economico e professionale;

b) si impegna a favorire processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, anche fra i diversi livelli di intervento, al fine di valorizzarne le potenzialità;

c) dispone un sistema coordinato di informazione per le giovani generazioni, quale strumento atto a garantire la conoscenza delle opportunità a loro destinate;

d) si impegna a favorire condizioni adeguate per offrire pari opportunità di accesso allo studio, al lavoro, alla creazione di nuove imprese, all'integrazione tra formazione e lavoro;

e) previene e contrasta il disagio giovanile, promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, volte alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità dell'individuo nella sua diversità;

- f) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita sociale e civile, promuovendo anche occasioni di confronto con i decisori politici;
- g) favorisce il protagonismo giovanile, il volontariato, la partecipazione corresponsabile dei giovani e il loro impegno civico, anche attraverso l'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza;
- h) contrasta qualsiasi atto o azione avente per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi di sesso, razziali, etnici, religiosi o nazionali;
- i) riconosce la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, promuovendo tra i giovani l'adozione di stili di vita più sostenibili anche per la tutela del diritto alla salute come valore fondamentale;
- l) opera per la rimozione degli squilibri delle opportunità dei giovani tra i territori regionali;
- m) favorisce la qualità degli interventi nel campo delle politiche che interessano i giovani anche tramite la formazione di operatori nell'ambito delle politiche giovanili.

Art. 2 Metodo e obiettivi

1. La Regione opera a favore dei giovani mediante politiche innovative e l'intersectorialità degli interventi, secondo un modello di *governance* integrata e trasversale.
2. In attuazione del comma 1, la Regione agisce mediante azioni e interventi dedicati ai giovani con i seguenti obiettivi:
 - a) il potenziamento e la promozione delle opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione;
 - b) il sostegno a percorsi per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
 - c) il sostegno all'imprenditoria;
 - d) l'emancipazione abitativa;
 - e) la valorizzazione dei percorsi di partecipazione, cittadinanza attiva e in ambito sociale;
 - f) la promozione e il sostegno di iniziative in ambito culturale, sportivo e di interventi di promozione della legalità;
 - g) il sostegno al diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente.
3. Gli obiettivi di cui al comma 2 non precludono azioni che corrispondano a nuove esigenze dei giovani e delle realtà giovanili delle varie parti del territorio regionale.

Art. 3 Soggetti destinatari

1. I destinatari diretti degli interventi sono i giovani, in forma singola o associata, di età compresa tra i sedici e i quaranta anni, anche non cittadini italiani, che risiedono, hanno dimora o svolgono regolarmente la loro attività imprenditoriale o professionale nel territorio regionale.

Capo II **PROGRAMMAZIONE E FUNZIONI REGIONALI**

Art. 4 **Programmazione**

1. La Regione stabilisce indirizzi, obiettivi e tipologie di intervento in materia di politiche giovanili, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) .

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r.1/2015 individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

Art. 5 **Soggetti della *governance***

1. La Giunta regionale individua una struttura competente alla comunicazione, all'informazione e al monitoraggio delle politiche giovanili, ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

2. La struttura di cui al comma 1 si avvale degli enti dipendenti e degli organismi in *house* in conformità alle leggi e agli indirizzi della Giunta regionale.

Art. 6 **Funzioni**

1. Secondo i principi e le finalità del Capo I, la Giunta regionale:

a) definisce le strategie per le politiche giovanili;

b) coordina la comunicazione attraverso gli strumenti di cui all'articolo 7;

c) gestisce il flusso delle informazioni sulle opportunità offerte ai giovani, attraverso la collaborazione con i settori regionali competenti;

d) informa sugli interventi promossi nell'ambito del progetto regionale dedicato alle politiche giovanili, raccoglie e monitora le relative istanze;

- e) promuove processi di partecipazione giovanile anche attraverso il Tavolo Giovani di cui all'articolo 16;
- f) consulta i giovani e le realtà giovanili, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, i collegi e gli ordini professionali, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta ai giovani.

Art. 7

Strumenti di comunicazione e informazione

1. La Regione coordina la strategia di comunicazione del progetto regionale dedicato alle politiche giovanili e gestisce i seguenti strumenti di comunicazione e informazione multicanale:

- a) un sito internet dedicato che assicura l'informazione sulle opportunità e le attività del progetto;
- b) l'utilizzo dei social e di altri strumenti innovativi per comunicare le opportunità e creare un'interazione con gli utenti;
- c) il racconto delle testimonianze dirette dei beneficiari al fine di promuovere il progetto attraverso la comunicazione tra pari;
- d) il coordinamento della realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale e di prodotti multimediali ed editoriali per diffondere il progetto e le singole opportunità;
- e) l'organizzazione di iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità regionali rivolte ai giovani

Art. 8

Monitoraggio sulla condizione giovanile

1. Al fine di approfondire la conoscenza del mondo giovanile e rendere disponibili informazioni aggiornate sulla condizione dei giovani, la Regione realizza le seguenti attività:

- a) raccolta ed elaborazione dati sul mondo giovanile in ambito regionale;
- b) redazione e diffusione di specifici rapporti sulle condizioni socio-economiche dei giovani;
- c) monitoraggio e analisi degli interventi regionali a favore dei giovani.

Capo III

POLITICHE SETTORIALI

Art. 9

Studio e Formazione

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), la Regione:

- a) promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica, l'evoluzione dei sistemi di istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro e ne promuove il successo formativo;
- b) valorizza e incentiva le iniziative volte al contrasto della dispersione scolastica;
- c) promuove la coerenza tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro ed a tal fine, nell'ambito della programmazione di settore, individua strumenti di raccordo tra le politiche attive della formazione, della ricerca e del lavoro, con particolare attenzione ai giovani;
- d) promuove l'integrazione dei servizi di istruzione, educazione non formale e informale, formazione e lavoro rivolti ai giovani;
- e) favorisce l'accesso dei giovani all'istruzione terziaria, al fine di facilitarne l'accrescimento delle competenze professionali.

2. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizione in materia di ricerca e innovazione), la Regione sostiene la partecipazione dei giovani toscani a percorsi di alta formazione e promuove sinergie fra alta formazione, ricerca, professioni e mondo produttivo per attuare interventi che migliorino la condizione occupazionale dei giovani.

Art. 10

Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla l.r. 32/2002, la Regione:

- a) promuove esperienze formative, orientative e professionalizzanti al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- b) sostiene l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e supporta l'acquisizione di competenze necessarie al loro sviluppo professionale;
- c) individua misure di politica attiva del lavoro dirette alla stabilizzazione occupazionale dei giovani.

2. La Regione, nell'ambito della programmazione di settore, promuove e supporta le attività legate alla mobilità europea e internazionale, come opportunità di acquisizione, da parte dei giovani, di competenze e conoscenze utili al loro percorso di crescita professionale.

Art. 11

Sostegno all'imprenditorialità

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), la Regione:

- a) riconosce l'imprenditorialità giovanile come volano della crescita e dello sviluppo del territorio;
 - b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria;
 - c) promuove e sostiene azioni volte a favorire l'inserimento dei giovani nel sistema delle imprese della Toscana, anche attraverso la predisposizione di servizi di informazione e consulenza;
 - d) favorisce le iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica, alla transizione all'economia digitale e all'introduzione dei principi dell'economia circolare.
2. La Regione altresì promuove e sostiene progetti per l'avvio di nuove imprese giovanili del settore agricolo nell'ambito delle leggi regionali in materia.

Art. 12 **Emancipazione abitativa**

1. La Regione promuove condizioni di particolare favore per l'accesso, da parte dei giovani, a misure a sostegno dell'autonomia abitativa.

Art. 13 **Partecipazione, cittadinanza attiva e sociale**

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), la Regione:

- a) promuove e valorizza il servizio civile regionale, quale risorsa della comunità, attraverso l'attivazione di progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali ed educativi della comunità;
- b) favorisce l'esperienza del servizio civile, come opportunità di cittadinanza attiva, di impegno solidaristico e di acquisizione di conoscenze e competenze.

2. La Regione promuove interventi volti a favorire il protagonismo giovanile e la partecipazione, e l'inclusione attiva dei giovani nella comunità.

3. Nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), la Regione favorisce forme innovative di partecipazione dei giovani ai processi decisionali.

Art. 14 **Legalità, Cultura e Sport**

1. La Regione sostiene il pluralismo dell'offerta culturale, lo sviluppo di proposte progettuali innovative e le attività dei giovani artisti attivi in Toscana nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

2. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) e della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), la Regione riconosce l'attività sportiva come diritto di cittadinanza e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento dello stile di vita.

3. La Regione sostiene interventi per prevenire e contrastare il disagio giovanile, attraverso la diffusione della cultura della legalità e della conoscenza del vivere civile, per formare e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, anche mediante gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).

Art. 15

Diritto alla salute e tutela dell'ambiente

1. La Regione riconosce il diritto alla salute delle giovani generazioni, come diritto sociale fondamentale, attraverso interventi appositamente dedicati per garantirne l'attuazione nell'ambito delle azioni di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

2. La Regione concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Toscana, anche attraverso l'impegno attivo e la diffusione di una cultura sostenibile tra i giovani toscani.

CAPO IV PARTECIPAZIONE

Art. 16

Tavolo Giovani

1. È istituito il Tavolo Giovani presso la Giunta regionale, presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, per la consultazione, coordinamento, collaborazione e informazione con le realtà associative toscane, pubbliche e private, rilevanti per la promozione delle politiche dedicate ai giovani e la rappresentazione delle esigenze di riferimento.

2. Il Tavolo, nell'ambito delle competenze della Giunta regionale, è strumento di partecipazione per le politiche giovanili regionali.

3. Il Tavolo Giovani contribuisce allo scambio di buone prassi, al dialogo tra i soggetti aderenti e al confronto con le strutture della Giunta regionale.

4. Per la partecipazione al Tavolo i soggetti aderenti sottoscrivono un protocollo approvato dalla Giunta regionale che definisce gli impegni delle parti.

5. Il settore di cui all'articolo 5 assicura le funzioni di segreteria del Tavolo e definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti partecipanti e le regole di funzionamento del Tavolo.

Art. 17
Territorio ed eventi

1. La Regione organizza iniziative rivolte ai giovani, finalizzate alla promozione della loro autonomia, o partecipa alla loro realizzazione.
2. La Regione, al fine di valorizzare i percorsi di autonomia dei giovani, istituisce la Giornata regionale dei giovani, con cadenza biennale.
3. Le attività di cui al comma 1 e 2 possono essere svolte in collaborazione anche con soggetti attivi nelle politiche giovanili, al di fuori del contesto regionale, ed in coordinamento con iniziative di altre regioni, dedicate ai giovani.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18
Sessioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale dedica, almeno una volta l'anno, una sessione dei propri lavori alle politiche giovanili.

Art. 19
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.